

REPERTORIO NUMERO

SCHEMA

CONTRATTO per la fornitura di GPL e relativa installazione dei serbatoi in comodato d'uso gratuito presso alcuni immobili della S.I.TO Spa, ubicati nell'Interporto di Torino. CIG: 78526270CD

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il

(....2019)

in, nel mio studio in numero

Avanti me dottor, Notaio in, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Sono comparsi i signori:

- nato a il giorno, domiciliato per la carica ad Orbassano (TO), Km. 20+500 Tangenziale Sud Interporto di Torino - Prima Strada numero 2;

agente in questo atto nella sua dichiarata qualità di della società per azioni

- Società Interporto di Torino - S.p.A. siglabile "S.I.TO S.p.A." denominata anche "SOCIETA' INTERPORTO DI TORINO - S.I.TO S.p.A." in appresso e per brevità denominata anche "S.I.TO S.p.A.", con sede in Orbassano (TO), Km. 20+500 Tangenziale Sud Interporto di Torino, Prima Strada numero 2, capitale sociale euro 5.170.000,00 (cinquemilionicentosestantamila virgola zero zero) versato, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 03717710010;

a quanto infra facultizzato con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione della società stessa come da verbale in data

il quale dichiara di essere munito di firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del

Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82 rilasciata da

e valida dal

al

che il signor dichiara essere valida e non revocata;

in seguito, nel presente atto, denominata "S.I.TO";

- nato a il, domiciliato per la carica in

agente in questo atto nella sua dichiarata qualità di della Società

- "....." con sede in avente il seguente numero di codice fiscale e

di iscrizione al Registro delle Imprese di, R.E.A.;

avente i poteri per quanto infra in forza di;

il quale dichiara di essere munita di firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del

Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82 rilasciata da

e valida dal

al

che il signor..... dichiara essere valida e non revocata, in seguito;

nel, presente atto denominata anche "Affidatario";

la S.I.TO e l'Affidatario sono anche definiti collettivamente le "Parti" e

singolarmente "Parte";

della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di far constare con questo atto di quanto segue:

PREMESSO CHE:

a) S.I.TO è la società che, in attuazione della Legge Regionale del Piemonte 6 marzo 1980, numero 11, ha per oggetto "la promozione, la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, in via diretta o indiretta", del centro interportuale polifunzionale di Orbassano e delle strutture connesse e, in tale qualità, essa procede all'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture strumentali alla realizzazione del proprio oggetto sociale nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b) il Consiglio di Amministrazione della S.I.TO, con delibera del 4 luglio 2018, ha approvato l'oggetto e l'importo a base d'asta, la procedura e il criterio di aggiudicazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

c) il bando, il cui testo viene qui richiamato, è stato pubblicato nel testo integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 5 aprile 2019 - numero 41, sul sito Societario in data2019, sul sito "Ministero Infrastrutture - Servizi Contratti Pubblici" in data 5 aprile 2019; sono altresì avvenute le pubblicazioni ai sensi di legge;

d) con provvedimento in data2019 la S.I.TO spa ha nominato la Commissione Giudicatrice per il controllo e la valutazione delle offerte pervenute;

e) la Commissione Giudicatrice, nell'ambito delle proprie attività, ha proposto l'aggiudicazione in base al miglior offerente, che è risultato la società come da verbale in data 2019;

f) le operazioni di gara si sono svolte in ossequio alla normativa in vigore nella materia, tramite piattaforma telematica, e sono pertanto regolari;

g) la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi articolo 33 - comma 1 del Decreto Legislativo numero 50/2016, ha provveduto all'aggiudicazione, nel corso dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione S.I.TO S.p.A. in data, nel rispetto dei tempi previsti dalla norma;

h) ai sensi dell'articolo 32 - comma 7 del Decreto Legislativo numero 50/2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo alla società

i) è stato applicato il termine dilatorio per la stipulazione del Contratto previsto dall'articolo 32 - comma 9 del Decreto Legislativo numero 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni;

l) con il presente atto la S.I.TO e l'Affidatario intendono formalizzare il rapporto contrattuale concernente l'affidamento in appalto della fornitura di GPL e relativa installazione dei serbatoi in comodato d'uso gratuito presso alcuni immobili della S.I.TO Spa, ubicati nell'Interporto di Torino. CIG: 78526270CD.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse e Documenti Contrattuali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente ai documenti contrattuali ("Documenti Contrattuali").

2. I Documenti Contrattuali, ancorchè non allegati, che, in aggiunta alle disposizioni di legge applicabili, disciplinano i rapporti fra le Parti, sono:

a) il bando e la documentazione di gara, completa di tutti gli allegati;

- b) il presente Contratto;
- c) le polizze di garanzia;
- d) tutta la cogente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, lavori e forniture;
- e) tutta la normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) il capitolato generale degli appalti di cui al Decreto Ministeriale 145/2000;
- g) inoltre sono documenti contrattuali i seguenti:
 - 1) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero protocollo con scadenza validità;
 - 2) l'offerta economica prodotta dal concorrente in fase di gara risultata aggiudicataria dell'appalto;
 - 3) la relazione illustrativa;
 - 4) la relazione di calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri complessivi per l'acquisizione della fornitura;
 - 5) il DUVRI elaborato in base alle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e smi;
.....

Tutti i documenti citati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l'appalto e di ogni adempimento relativo all'esecuzione del medesimo, e costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Norme che regolano il Contratto

1. L'appalto viene assegnato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile ed inscindibile delle norme, delle condizioni, dei patti, degli obblighi e degli oneri stabiliti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, che l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. In particolare, l'Affidatario prende sin d'ora atto che il testo del Capitolato Speciale di Appalto si intende come qui integralmente trascritto.

2. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari cogenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quelle del Codice Civile, dei regolamenti e contratti di categoria di settore nonché le norme e le prescrizioni applicabili al presente atto.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile l'Affidatario conferma la piena conoscenza, e quindi accetta fin d'ora tutte le condizioni inserite o richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 3 - Dichiarazioni dell'Affidatario

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Affidatario conferma e dichiara:

- a) che quanto risulta dal presente Contratto e dai Documenti Contrattuali definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- b) di aver preso visione e di conoscere i luoghi in cui la fornitura sarà prestata;
- c) di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni oggetto della fornitura e per la formulazione dell'offerta;
- d) di aver esaminato e di conoscere tutti i Documenti Contrattuali che

individuano e descrivono l'oggetto della fornitura e di trovare, pertanto, complete ed esaurienti ai fini delle attività tutte le informazioni ricevute;

e) di essere perfettamente edotto di tutto quanto attiene alla prestazione della fornitura;

f) di disporre dell'idoneità giuridica, dell'esperienza, delle competenze, dei mezzi tecnici e finanziari necessari per l'esecuzione della fornitura nonché di risorse, del personale e delle attrezzature necessarie, idonee e sufficienti a garantire, con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari, la corretta e puntuale esecuzione della fornitura.

2. L'Affidatario inoltre conferma il contenuto di tutte le dichiarazioni prodotte in fase di offerta, che qui si intendono come integralmente riportate.

3. Le Parti si danno espressamente atto che la mancata presa di conoscenza da parte dell'Affidatario di uno o più dati, concernenti elementi rilevanti ai fini della prestazione della fornitura, non lo esonera in alcun modo dal prestare la fornitura a perfetta regola d'arte, nel puntuale rispetto dei termini e delle previsioni stabilite nel presente Contratto.

Articolo 4 - Oggetto e descrizione della fornitura affidata in appalto

1. Con il presente Contratto, la S.I.TO affida in appalto all'Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione delle attività concernenti la fornitura e relativa installazione dei serbatoi in comodato d'uso gratuito per il Palazzo Uffici S.I.TO, il Palazzo Operatori Doganali, il Fabbricato Tecnologico a servizio del Magazzino Riparazione Containers, il Magazzino 1L a servizio del modulo C) come descritte nel Capitolato Speciale di Appalto, e nel pieno rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini ivi descritti. Il numero dei serbatoi, con i relativi accessori, è pari a quattro per

un totale massimo di mc 28 da posizionare presso il Palazzo Uffici (10 mc), il Palazzo Operatori Doganali (10 mc), il Fabbricato Tecnologico (5 mc) e il magazzino denominato 1/L (3 mc) nell'ambito dell'Interporto di Torino. Le dimensioni dei serbatoi, così come descritte nel Capitolato Speciale di Appalto, sono inderogabili.

La fornitura del GPL comprende anche la completa gestione delle fasi di consegna a destino (scarico) del combustibile, inclusa la sottoscrizione dei documenti di accompagnamento e di ogni altro adempimento previsto dalle vigenti norme in materia.

2. Oltre ai compiti e agli obblighi elencati nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale, devono intendersi incluse nell'oggetto del Contratto tutte le attività, nessuna esclusa, necessarie ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni concernenti la fornitura nonché la loro piena idoneità agli scopi e agli interessi della S.I.TO sottesi all'affidamento delle stesse. Per quanto attiene alla descrizione della fornitura, alle modalità di espletamento delle stesse e per l'individuazione delle aree oggetto di intervento, si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, che l'Affidatario dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

3. L'Affidatario, attraverso la propria organizzazione, consegnerà le attrezzature in comodato d'uso gratuito in perfetto stato di conservazione e perfettamente funzionanti; la Stazione Appaltante le prenderà in custodia e, tramite il Terzo Responsabile, le conserverà con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'articolo 1176 C.C. Le attrezzature concesse in comodato d'uso gratuito sono e restano di esclusiva proprietà

dell'Affidatario, che si impegna sin d'ora ad assicurarne il funzionamento, provvedendo ai previsti collaudi e alla sostituzione periodica delle valvole.

4. A conclusione dell'appalto, i serbatoi dovranno essere rimossi dall'Affidatario, almeno 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, prima della data di fine appalto senza nulla pretendere dalla S.I.TO SpA.

5. L'Affidatario dovrà riconsegnare le aree su cui insistevano i serbatoi come consegnate, in buono stato di conservazione e comunque libere da ogni responsabilità ambientale ovvero prive di inquinamento.

L'Affidatario dovrà provvedere direttamente a verificare che non ci siano stati degli sversamenti di gas liquido e qualora si fossero verificati intervenendo direttamente al fine di evitare di produrre un danno ambientale.

6. Alla scadenza nulla sarà dovuto da S.I.TO SpA per il rilascio di tutti gli eventuali impianti installati.

7. In riferimento all'articolo 5 del Capitolato Speciale di Appalto, il GPL dovrà rispettare tutte le prescrizioni e le caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia. A comprova del rispetto di quanto sopra indicato l'Affidatario ha presentato alla S.I.TO la Scheda Tecnica e quella di sicurezza del prodotto che intende fornire.

Articolo 5 – Durata del Contratto

1. L'appalto è a misura e avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data della stipula del presente Contratto o a decorrere dall'attivazione della fornitura, con riserva dell'esercizio della facoltà di proroga. E' escluso il rinnovo tacito.

2. Al termine della validità contrattuale non sarà necessario provvedere ad alcuna disdetta scritta fra le parti, essendo la scadenza da considerarsi

tassativa e senza possibilità di rinnovo tacito.

3. Al termine della durata dell'appalto relativo alla fornitura di cui al presente atto, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora compiuta, ovvero il nuovo Appaltatore non avesse ancora dato inizio all'esecuzione delle relative prestazioni, l'Affidatario si impegna a proseguire la gestione delle prestazioni stesse previsti dal richiamato Capitolato Speciale d'Appalto alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima e senza poter per ciò vantare diritti e/o indennità nei confronti della S.I.TO. Pertanto dovrà essere garantita la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo appaltatore. L'Affidatario ne prende espressamente atto.

4. A seguito dell'individuazione del nuovo Appaltatore della fornitura, l'Affidatario si obbliga a cooperare con la S.I.TO e con il nuovo Appaltatore al fine di porre in essere ogni azione e/o misura necessaria, di sua competenza, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e l'avvio della nuova gestione.

5. L'Affidatario si impegna a fornire il GPL oggetto del presente atto per il periodo di 3 anni ovvero 36 mesi, a decorrere dall'attivazione della fornitura e per gli ulteriori periodi eventualmente derivanti dai rinnovi come di seguito disposti. La S.I.TO, ove ricorrano le condizioni di legge, potrà procedere a uno o più rinnovi del Contratto annuali o per frazioni di anno, fino a coprire un massimo di ulteriori due anni.

6) L'Affidatario dovrà mettere a disposizione di S.I.TO, e rendere funzionante, per tutta la durata del presente Contratto, un apposito recapito

telefonico, con funzione di centro di ricezione e gestione delle eventuali richieste di intervento da parte della S.I.TO stessa, ai fini di un'ordinata ed efficace conduzione delle prestazioni, l'Affidatario è inoltre tenuto a individuare la figura del Coordinatore Responsabile, cui è demandata la supervisione, il coordinamento e il controllo del personale impiegato; il nominativo del Responsabile deve essere debitamente comunicato alla S.I.TO.

7. Resta espressamente pattuito che qualora, per qualsiasi motivo, cessasse l'efficacia del Contratto, l'Affidatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del presente atto, anche nel caso in cui gli stessi venissero successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Contraente.

8. In data la S.I.TO provvederà a consegnare all'Affidatario le strutture oggetto di appalto tramite apposito verbale debitamente firmato.

Articolo 6 – Ammontare del Contratto

1. L'importo stimato totale dell'appalto a misura, presunto e non garantito, è pari a Euro 530.00,00 (cinquecentotrentamila virgola zero zero) e il corrispettivo del presente appalto risulta dal ribasso offerto dall'Affidatario in sede di gara e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della S.I.TO in data 2019.

2. L'importo netto contrattuale totale, a seguito del ribasso offerto in fase di gara pari al ...% (.....virgola per cento) ammonta a Euro (..... virgola) calcolato sull'importo complessivo dell'appalto stimato netto posto a base di gara e pari a Euro 530.00,00 (cinquecentotrentamila virgola zero zero) oltre a IVA di legge di cui Euro 1.600,00 (milleseicento

virgola zero zero) per oneri della sicurezza, oltre a IVA di legge non soggetti a ribasso. Ai sensi del normato dell'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo numero 50/2016 i costi della sicurezza aziendale, ricompresi nell'offerta economica, ammontano a Euro ... (.....virgola ...) e i costi della manodopera ammontano a Euro (.....virgola ...).

Trattasi di appalto a misura. Il corrispettivo dell'appalto è, dunque, determinato a misura mediante applicazione del ribasso offerto dal concorrente Affidatario al listino prezzi della Camera di Commercio di Torino. A tale ribasso l'Affidatario resterà obbligato a prescindere dal quantitativo della fornitura di GPL richiesta dalla S.I.TO.

Inoltre, per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla S.I.TO, la stessa potrà sospendere del tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa, dal giorno in cui questa si è verificata.

3. Negli importi indicati nella documentazione di gara si intendono compresi e compensati tutti gli oneri e le incombenze connessi con lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto e quelli derivanti dal rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali, vigenti in materia.

4. Si precisa che la S.I.TO non assume alcun impegno formale circa l'effettiva consistenza della fornitura. L'importo indicato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi la S.I.TO in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi (per andamento climatico, per contenimento dei consumi in base a norme legislative o per qualsiasi altro motivo) subire una variazione.

5. Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fornito dovendo l’Affidatario comunque fornire una quantità di GPL che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del Contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

6. L’Affidatario prende atto e accetta sin d’ora che il corrispettivo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa ed è remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dall’Affidatario in attuazione del presente Contratto.

Articolo 7 - Modalità di pagamento del corrispettivo per la fornitura

1. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica; il Codice S.I.TO S.p.A. è il seguente: W7YVJK9. La fatturazione avverrà mensilmente sulla base dei rifornimenti effettuati nel mese di competenza.

2. I pagamenti in acconto avvengono in base alle modalità stabilite all’articolo 14 del Capitolato Speciale di Appalto, il cui testo si intende come qui letteralmente trascritto.

3. La fornitura oggetto del presente atto è finanziata con fondi privati.

4. L’Affidatario dichiara di accettare sin d’ora tutte le verifiche e i controlli previsti dalla vigente e futura normativa applicabile al presente atto effettuati da parte della S.I.TO.

5. Il rispetto della modalità inerente la procedura di pagamento, che l’Affidatario dichiara sin d’ora di conoscere e accettare integralmente, è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

Articolo 8 – Prezzo unitario per la fatturazione

6. Ai fini della determinazione del prezzo unitario per la fatturazione, si

osservano le prescrizioni dell'articolo 13 del Capitolato Speciale di Appalto, qui integralmente richiamate.

Articolo 9 - Collaudo

1. Si richiamano le previsioni dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 10 – Ordinativi e consegne

1. La S.I.TO invierà via fax/mail all'Affidatario la richiesta di approvvigionamento di G.P.L. con l'indicazione delle quantità da fornire e il giorno della consegna.

L'Affidatario dovrà effettuare i rifornimenti richiesti entro e non oltre il termine indicato dalla SITO nell'ordinativo di fornitura. L'Affidatario dovrà comunque comunicare alla S.I.TO via fax o via mail il giorno e l'ora della consegna.

2. Si richiamano espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 8 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 11- Periodi e condizioni di fornitura

1. Si richiamano espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 9 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 12 - Obblighi dell'Affidatario nelle prestazioni

1. L'Affidatario si obbliga a prestare le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle modalità, delle tempistiche, degli standard funzionali e delle garanzie prestazionali stabilite nel Capitolato Speciale nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e nell'osservanza delle prescrizioni dettate dalla S.I.TO o da altre Autorità Pubbliche.

2. Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al precedente articolo 6, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle

prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nei Documenti Contrattuali.

3. Le attività prestate dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la S.I.TO da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto.

4. L'Affidatario dovrà avvalersi di personale adeguatamente specializzato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali e sarà, in ogni caso, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei propri collaboratori o dipendenti, nonché per eventuali difetti dei materiali e delle attrezzature impiegati nell'esecuzione delle attività imputabili a terzi fornitori.

Inoltre, l'Affidatario sarà tenuto a manlevare la S.I.TO da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa per danni a persone e/o locali e/o cose e/o per l'inosservanza di disposizioni relative alla corretta esecuzione della fornitura.

5. L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale impartite dalla S.I.TO e a dare immediata comunicazione alla S.I.TO di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

6. Sarà onere dell'Affidatario conseguire ogni autorizzazione, permesso, nulla osta o altro titolo abilitativo richiesto da disposizioni normative o regolamentari nazionali, regionali o comunali per il completo esercizio delle attività concernenti il Contratto.

7. L'Affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

8. Si richiamano altresì le prescrizioni di cui all'articolo 10 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 13 - Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale

Rispetto dei contratti collettivi di lavoro

Disposizioni sul personale dell'Affidatario

1. Nella qualità di Datore di Lavoro l'Affidatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla puntuale osservanza delle prescrizioni legislative e regolamentari relative al contratto di lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

2. L'Affidatario sarà tenuto ad osservare, con riferimento ai lavoratori subordinati, le norme vigenti in tema di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

3. L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

4. L'Affidatario assume in proprio, tenendone sollevata la S.I.TO, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è a carico

dell'Affidatario l'adozione, nell'esecuzione della fornitura, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull'Affidatario restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne la S.I.TO.

5. L'Affidatario si impegna, per l'espletamento delle prestazioni oggetto d'appalto e per tutta la loro durata, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.

6. L'Affidatario ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con le attività oggetto dell'appalto.

7. L'Affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalle A.S.L. territorialmente competenti e da ogni altra Autorità preposta, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

8. L'Affidatario dovrà far pervenire alla SITO un elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche e mansioni. Tale elenco dovrà essere immediatamente aggiornato in caso di variazioni, con comunicazione formale alla S.I.TO.

9. L'Affidatario è tenuto, su semplice richiesta della S.I.TO, ad esibire tutta la documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale nei confronti dei

lavoratori.

Al fine di tali verifiche la S.I.TO potrà avvalersi anche dei competenti Uffici pubblici a ciò preposti.

10. In nessun caso la S.I.TO sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell'Affidatario che resterà, al riguardo, unico responsabile.

11. L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la S.I.TO - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni - da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente dall'Affidatario medesimo.

12. L'Affidatario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 14 - Obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro

1. Nella qualità di Datore di Lavoro l'Affidatario è tenuto ad osservare e far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione della fornitura, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene e sicurezza del lavoro in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto.

2. A tal fine l'Affidatario è, tra gli altri obblighi, tenuto a:

a) impartire al proprio personale ogni istruzione o mezzo di protezione che sia richiesto nello svolgimento delle prestazioni;

b) impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme

vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti;

c) utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge o di regolamento;

d) vigilare affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite da S.I.TO, ai sensi del Decreto Legislativo numero 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni, su eventuali rischi specifici esistenti negli ambiti in cui si svolge la fornitura, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte.

Resta inteso che eventuali maggiori oneri discendenti dall'osservanza delle norme e prescrizioni sopra indicate resteranno a esclusivo carico dell'Affidatario, che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della S.I.TO.

3. L'Affidatario inoltre dichiara:

- di impegnarsi a coordinare con la S.I.TO gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenza tra le prestazioni svolte nell'appalto;

- di impegnarsi ad informare i propri lavoratori in merito ai rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui opereranno e sulle misure di sicurezza previste e da mettere in atto.

E' responsabilità dell'Affidatario assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, compresi il personale di altre ditte e i lavoratori autonomi che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro e in particolare del

cantiere in oggetto.

4. Si richiama espressamente il contenuto dell'articolo 21 del Capitolato Speciale di Appalto, che l'Affidatario dichiara fin d'ora di accettare.

5. In data.....è stato redatto apposito documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) nel quale sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'Affidatario ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza afferenti all'esercizio delle attività svolte da ciascun soggetto, che restano a carico del soggetto medesimo.

6. Il DUVRI potrà essere aggiornato dalla SITO Spa, anche su proposta dell'Affidatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative delle prestazioni appaltate.

7. Si richiama altresì quanto prescritto all'articolo 21 – punto 14.

Articolo 15 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso ai sensi di legge.

Articolo 16 - Divieto di cessione del Contratto

1. E' fatto espresso divieto all'Affidatario di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile e salvo il risarcimento del danno.

Inoltre, il presente Contratto non può essere ceduto, sotto pena di nullità.

Inoltre, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'articolo 106 comma 1 lettera d) numero 2 del Decreto Legislativo numero 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni, il presente Contratto non può essere ceduto, sotto pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 106.

2. In caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Affidatario dovrà produrre idonea documentazione, nonché presentare apposita dichiarazione e attestazione comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente atto.

Articolo 17 - Autorizzazioni

1. L'Affidatario dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, altri titoli abilitativi e di aver compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente atto, secondo la normativa cogente.

2. L'Affidatario darà immediata comunicazione alla S.I.TO di eventuali atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire, in tutto o in parte, l'esecuzione della fornitura. In tal caso, la S.I.TO avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento del danno.

3. L'Affidatario si impegna, altresì, a fornire alla S.I.TO copia completa delle iscrizioni all'albo/autorizzazioni richieste per espletare le prestazioni nonché copia completa di tutte le eventuali modifiche ed aggiornamenti.

Articolo 18 - Cauzione a garanzia del corretto adempimento

delle obbligazioni contrattuali

1. Richiamando l'articolo 19 del Capitolato Speciale di Appalto, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Affidatario con la stipula del presente Contratto e degli eventuali obblighi risarcitori, l'Affidatario ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro (.....) mediante la stipula di garanzia fideiussoria polizza numero con la società, con sede in

- in data e secondo le modalità e tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dal Decreto Legislativo numero 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni ("Cauzione").

2. Qualora, in forza delle previsioni del presente Contratto, l'Affidatario sia tenuto a corrispondere somme a qualunque titolo alla S.I.TO - ivi comprese le penali - e non vi provveda entro i termini stabiliti o assegnati, la S.I.TO avrà facoltà di escutere parzialmente la Cauzione, con obbligo dell'Affidatario di ricostituirla per intero entro e non oltre 15 (quindici) giorni, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile. Si richiama integralmente il contenuto del Capitolato Speciale di Appalto.

3. La Cauzione sarà svincolata alla scadenza del Contratto qualora l'Affidatario abbia adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni.

Articolo 19 - Responsabilità per danni - Polizza assicurativa

1. La S.I.TO non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare all'Affidatario ed ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto o per qualsiasi altra causa anche estranea

alla S.I.TO.

2. L'Affidatario assume ogni responsabilità per i danni che possano derivare al personale ed alle cose, alle persone e ai locali della S.I.TO ovvero di terzi (cose, locali e persone), per fatti e/o omissioni propri o dei suoi dipendenti e coadiutori, nell'espletamento dell'appalto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne la S.I.TO da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

3. Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Affidatario ha prodotto copia di idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia, di gradimento della S.I.TO, che si obbligherà a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali e ambientali a beni tangibili, per distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

4. La polizza numero....è stata stipulata con la, con sede legale in

5. La polizza descritta al precedente punto 4. ha decorrenza dal e scadenza al giorno, L'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto, e pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa in argomento, il Contratto si risolverà di diritto, con tutte le conseguenze del caso.

6. L'Affidatario deve comunque adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette alla fornitura e dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità e impegnandosi a tenere indenne la S.I.TO, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto della S.I.TO che di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, compreso i danni derivanti dall'uso di materiali, attrezzature inadatti o da incuria per personale addetto alla fornitura..

Articolo 20 - Grave inadempimento dell'Affidatario - Fallimento o
risoluzione del Contratto per grave inadempienza

1. Nell'ipotesi di grave inadempimento dell'Affidatario ad uno degli obblighi di cui al presente Contratto, la S.I.TO invierà all'Affidatario apposita diffida ad adempiere ("Diffida ad Adempiere"). Si richiama integralmente il contenuto del Capitolato Speciale di Appalto – articolo 30.

2. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, che il Contratto si intenderà risolto automaticamente e di diritto qualora si verifichi una delle ipotesi specificate nel Capitolato Speciale di Appalto – articolo 30, che l'Affidatario dichiara sin d'ora di ben conoscere e accettare.

Articolo 21 – Risoluzione del Contratto

1. Si richiamano integralmente le previsioni dell'articolo 30 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 22 - Recesso e revoca per pubblico interesse

1. La S.I.TO ha facoltà di recedere dal presente Contratto con una semplice comunicazione da inviare all'Affidatario a mezzo di lettera raccomandata a/r

e/o idoneo strumento informatico, almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso avrà effetto.

2. Nell'ipotesi di recesso, all'Affidatario sarà riconosciuto esclusivamente il corrispettivo spettante per le prestazioni regolarmente effettuate fino a tale data, senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo richiesti, in espressa deroga all'articolo 1671 Codice Civile.

3. Fermo quanto stabilito nei commi precedenti, in qualunque momento il presente affidamento potrà essere revocato dalla S.I.TO per ragioni di pubblico interesse, con gli stessi effetti di cui al comma 2 che precede.

Articolo 23 – Vigilanza. Contestazioni. Sciopero del personale

1. L'Affidatario riconosce alla S.I.TO il diritto di vigilare sullo svolgimento della fornitura senza che per tale specifica ingerenza venga a diminuire minimamente la responsabilità propria in merito all'operato del personale dipendente, impiegato nell'appalto.

2. L'Affidatario sarà sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni operative impartite dalla S.I.TO senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura, qualunque sia l'eventuale contestazione o riserva che lo stesso sollevi.

3. In caso di sciopero del personale dell'Affidatario, il medesimo è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Committente, nonché a garantire un intervento d'emergenza. Si richiama il normato dell'articolo 31 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 24 - Incedibilità dei crediti

1. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto non potranno formare

oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta dei competenti Organi sociali della S.I.TO.

Articolo 25 - Adempimenti in materia di regolarità contributiva,
di tracciabilità di flussi finanziari e di antimafia

1. Ai fini della regolarità contributiva, si richiama il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - protocollo numero..... con scadenza validità il

2. L'Affidatario assume sin d'ora tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge numero 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni nonché di cui alla Legge numero 217/2010 e sue modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario ha pertanto comunicato formalmente a S.I.TO S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all'articolo 3 della legge numero 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge numero 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni.

Si richiama la nota in data trasmessa dall'Affidatario.

3. Si applicano le prescrizioni del Decreto Legislativo numero 159 del 2011 e sue modifiche ed integrazioni.

Articolo 26 - Responsabile dell'Affidatario

1. Per la gestione del presente Contratto, l'Affidatario nominerà, comunicandolo alla S.I.TO, un proprio Responsabile di Contratto, al quale competerà l'esercizio di tutte le facoltà e dei poteri previsti dal presente

Contratto in rappresentanza dell'Affidatario ("Responsabile dell'Affidatario").

Articolo 27 - Trasparenza dei prezzi

1. L'Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

c) si obbliga a non versare, ad alcun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese nel rispetto del comma precedente, il Contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'Affidatario che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 28 - Tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 (Regolamento europeo in materia di privacy) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della stipula del presente Contratto, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini previsti dal presente atto e

saranno conservati presso la sede della S.I.TO S.p.A., Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del GDPR 2016/679.

2. Il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto e nel corso della gestione dello stesso ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l'adempimento da parte della S.I.TO degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, la S.I.TO si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al presente Contratto.

3. I dati personali riguardanti l'Affidatario nonché dipendenti e organi dell'Affidatario medesimo saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività della S.I.TO, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'esecuzione del presente Contratto in relazione al quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successiva integrazione del medesimo;
- b) l'esecuzione di obblighi di legge in genere;
- c) la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- d) le esigenze di tipo operativo e gestionale della S.I.TO;
- e) le esigenze connesse alla sicurezza dell'Interporto.

4. I dati personali raccolti per le finalità indicate saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di correttezza, di liceità e di trasparenza, con tutela della riservatezza e dei

diritti dell'Affidatario.

5. I dati personali trattati potranno essere comunicati a:

a) dipendenti della S.I.TO che abbiamo necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;

b) società di informatica della cui collaborazione la S.I.TO si avvale;

c) società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito ed altre attività connesse alla gestione contabile ed amministrativa, nonché società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alla S.I.TO altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio delle attività ad essi affidate dalla S.I.TO medesima;

d) Organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, in attuazione di specifiche disposizioni di legge;

e) Imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con la S.I.TO atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

6. In ogni momento l'Affidatario potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del citato GDPR 2016/679. Titolare dei dati personali è la S.I.TO S.p.A., con sede legale in Prima Strada numero 2 - Orbassano (TO).

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è la S.I.TO S.p.A.

Articolo 29 - Foro esclusivo

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

Articolo 30 - Spese di contratto, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla S.I.TO per legge. Tutte le spese a cui darà luogo il contratto e quelle a esso successive e conseguenti sono a totale carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa nei confronti della S.I.TO, come pure tutte le tasse, imposte e i diritti di qualsiasi specie derivanti dallo svolgimento delle prestazioni.

2. L'Affidatario dichiara che le prestazioni oggetto della fornitura sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Articolo 31 - Comunicazioni tra le Parti

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate in forma scritta, a mezzo fax o di lettera raccomandata o idoneo strumento informatico certificat ai seguenti indirizzi:

Se alla S.I.TO, al seguente indirizzo:

Orbassano (TO), Km. 20+500 Tangenziale Sud, C.A.P. 10043, Prima Strada,
numero 2.

Fax: 011-3975775;

e.mail: amministrazione.bosio@sitospa.it;

pec: bosio.sitospa@pec.it

Se all'Affidatario, al seguente indirizzo:

.....

Fax:

e.mail:

pec:

o al diverso indirizzo che le Parti avranno comunicato per iscritto.

Articolo 32 - Clausola finale

1. Il presente Contratto e i Documenti Contrattuali costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme.

2. Qualunque modifica al presente Contratto e ai Documenti Contrattuali non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

3. Le Parti si riservano di uniformare il contenuto del presente atto a eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante l'espletamento delle attività.

4. L'Affidatario prende atto che S.I.TO si è dotata di Codice Etico ai sensi del Decreto Legislativo numero 231/2001 e sue modifiche ed integrazioni.

La società è tenuta a conoscere e rispettare i principi e le regole etico-comportamentali indicati nel Codice Etico della S.I.TO S.p.A. disponibile sul sito internet della società www.sitospa.it, emanato ai sensi del Decreto Legislativo numero 231/2001 e sue modifiche ed integrazioni.

La realizzazione da parte della società e dei suoi collaboratori di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del Decreto Legislativo

numero 231/2001 e sue modifiche ed integrazioni, del quale in qualche modo la S.I.TO S.p.A. sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal Contratto per giusta causa. Ciò fatto salva l'ulteriore richiesta di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società.

5. Per motivi di riservatezza, le notizie e i dati relativi alla S.I.TO, comunque venuti a conoscenza dell'Affidatario o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente atto.

6. Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Codice Civile e a tutte le norme e i regolamenti applicabili.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, l'Affidatario dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati nonché di accettare tutte le condizioni e patti in essi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Dichiarazioni dell'Affidatario); Articolo 4 (Oggetto e descrizione della fornitura affidata in appalto); Articolo 5 (Durata del Contratto); Articolo 6 (Ammontare del contratto); Articolo 7 (Modalità di pagamento del corrispettivo per la fornitura); Articolo 12 (Obblighi dell'Affidatario nelle prestazioni); Articolo 13 (Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla

previdenza sociale - rispetto dei contratti collettivi di lavoro - disposizioni sul personale dell'Affidatario); Articolo 14 (Obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro); Articolo 15 (Subappalto); Articolo 16 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 17 (Autorizzazioni); Articolo 18 (Cauzione a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali); Articolo 19 (Responsabilità per danni - polizza assicurativa); Articolo 20 (Grave inadempimento dell'Affidatario - Fallimento o risoluzione del Contratto per grave inadempienza); Articolo 29 (Foro esclusivo).

Di quanto sopra richiesto io notaio ho fatto constare con questo atto, scritto parte da me notaio a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e inchiostro indelebile, che ho letto ai comparenti che su mio interpello lo hanno dichiarato conforme loro volontà e con me sottoscritto su ciascun foglio, alle ore.....

Occupa quest'atto